

## LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023);
- b) richiamato, in particolare, l'articolo 23 della suddetta l.r. 15/2021, che disciplina la concessione, per l'anno 2021, di un contributo a fondo perduto alle guide alpine residenti in Valle d'Aosta, regolarmente iscritte, nel 2021, all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/1997, titolari di partita IVA e che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella indicata con il codice ATECO 93.19.92 (Attività delle guide alpine), a condizione che il richiedente abbia conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di guida alpina, non superiore a euro 20.000;
- c) richiamato l'articolo 30 della l.r. 15/2021, il quale prevede che l'aiuto di cui all'articolo 23 della medesima legge è concesso ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495);
- d) richiamato, altresì, l'articolo 32, comma 3, della l.r. 15/2021, che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui al citato capo II, inclusi quelli di cui all'articolo 9;
- e) ritenuto, pertanto, di dover definire le disposizioni applicative per la concessione del contributo di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2021, per garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande;
- f) viste le disposizioni applicative per la concessione del contributo di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2021, come dettagliate nell'allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- g) preso atto del parere espresso dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato con nota prot. n. 2307 del 1 luglio 2021 (acquisito al protocollo con il n. 3072/T del 01/07/2021) in merito alla conformità della presente deliberazione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- h) considerato che il Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio in assenza della Dirigente della Struttura enti e professioni del turismo ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo I (Spese correnti) attribuisce alla Struttura Enti e professioni del turismo le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- i) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

j) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio in assenza della Dirigente della Struttura enti e professioni del turismo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz;  
ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le disposizioni applicative per la concessione dei contributi una tantum a fondo perduto alle guide alpine valdostane, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2021, come dettagliate nell' Allegato n. 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prenotare, per l'anno 2021, al fine della concessione dei contributi di cui al punto 1) la spesa complessiva pari a euro 600.000,00= (seicentomila), sul capitolo U0025636 "Trasferimenti correnti alle guide alpine per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) – (Avanzo 2020)", Titolo primo, della Missione 7 (Turismo), Programma 7.001 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/23, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che i contributi oggetto della presente deliberazione saranno liquidati entro il corrente anno;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

## **ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 988 in data 09/08/2021**

### **DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI REGIONALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2021, N. 15.**

#### **ARTICOLO 1 - BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare dei contributi a tantum a fondo perduto previsti dall'articolo 23 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, di seguito denominata legge, le guide alpine residenti in Valle d'Aosta regolarmente iscritte, alla data del 30 aprile 2021 e a quella di presentazione della domanda, nell'Albo professionale regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (*Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta*).

#### **ARTICOLO 2 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

1. L'aiuto è concesso ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).
2. L'aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Vedi FAQ al seguente indirizzo:  
[https://www.regione.vda.it/affari\\_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq\\_nozione\\_unita\\_economica\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx).

#### **ARTICOLO 3 - REQUISITI**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti identificati all'articolo 1, comma 1, del presente allegato devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere residenti in Valle d'Aosta;
  - b) essere titolari di partita IVA, attiva al 30 aprile 2021 e al momento della presentazione della domanda per lo svolgimento come attività prevalente di quella indicata con il codice ATECO 93.19.92 (Attività delle guide alpine);
  - c) non avere conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di guida alpina, superiore a euro 20.000;
  - d) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*).

NB: Il reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020 è quello indicato nel rigo RN1, colonna 1, della dichiarazione dei redditi. I redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale sono quelli indicati nei Quadri RE (rigo RE 25), RH (righi RH 14, RH 17, RH 18, colonna 1), LM 38.

#### **ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda può essere presentata:
  - a) dal beneficiario;
  - b) da un delegato del beneficiario, munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
2. La domanda deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o tramite Carta d'identità elettronica (CIE).
3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del corretto inoltro della stessa.
4. Le domande di contributo a fondo perduto non sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della tabella di cui all'allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (cfr. Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 37 dell'11 gennaio 2021, che qualifica in termine di sussidi i contributi destinati a soggetti danneggiati a seguito dell'epidemia da COVID-19).
5. L'invio delle domande deve essere effettuato a partire dalle ore 14.00 del 16 agosto 2021 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2021. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente o il delegato riceve dal sistema la conferma della consegna.
6. Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma 5, una nuova domanda. L'ultima domanda trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
7. La Struttura regionale responsabile del procedimento di concessione dei contributi è la S.O. Enti e professioni del turismo.

#### **ARTICOLO 5 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3bis, della l. 241/1990, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 10; in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 12.

2. Il contributo è concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. L'ammontare del contributo è determinato nell'importo fisso di euro 4.000.
4. Ai sensi dell'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo, in quanto destinato a lavoratori autonomi non concorre a tassazione e non sono, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF.

#### **ARTICOLO 6 - ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI**

1. Nella domanda, il beneficiario o suo delegato è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
  - a) il codice fiscale, la partita IVA e il codice ATECO del richiedente, nonché il codice fiscale dell'eventuale delegato, nel caso in cui il richiedente abbia delegato un soggetto terzo alla presentazione dell'istanza;
  - b) di essere regolarmente iscritto, alla data del 30 aprile 2021 e al momento di presentazione della domanda, nell'Albo professionale regionale delle guide alpine, di cui all'articolo 6 della l.r. 7/1997;
  - c) di essere residente in Valle d'Aosta;
  - d) che la partita IVA è attiva alla data del 30 aprile 2021 e al momento di presentazione della domanda per lo svolgimento come attività prevalente di quella indicata con il codice ATECO 93.19.92 (Attività delle guide alpine);
  - e) di aver conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di guida alpina, non superiore a euro 20.000;
  - f) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
  - g) di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
  - h) in alternativa a quanto riportato alla lettera g), SOLO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE, come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in g);
  - i) eventuali aiuti ricevuti da imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del presente allegato;
  - j) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (*Clausola Deggendorf*), l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
  - k) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per l'accredito dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;

- l) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
  - m) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
  - n) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
  - o) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno del beneficiario a consentire l'effettuazione di controlli in merito a quanto dichiarato nella domanda presentata e a fornire, a richiesta della Struttura regionale competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo che deve essere a tal fine debitamente conservata.
  3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, tale soggetto deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura responsabile del procedimento.

## **ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO**

1. Il dirigente della Struttura regionale competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di ricevimento a sistema della relativa domanda. La Struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che equivale, quanto agli effetti, a comunicazione di avvio del procedimento.
3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, lo stesso può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il

dirigente della Struttura competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.

5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
6. L'erogazione del contributo è effettuata, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, da parte del dirigente della Struttura competente.

#### **ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La Struttura competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per i contributi di cui all'art. 23 della l.r. 15/2021 è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la completezza della domanda, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato.

#### **ARTICOLO 9 - CUMULO**

1. Gli aiuti di cui al presente atto della legge possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, il destinatario non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 1.800.000 euro.
2. Il contributo di cui all'articolo 23 della legge non è cumulabile con i contributi previsti dagli articoli 9 (*Bonus ai titolari di partita IVA*) e 22, comma 1, lettera a) (*Contributi per i maestri di sci*) della medesima legge.

#### **ARTICOLO 10 – CONTROLLI EX POST**

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento, non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

#### **ARTICOLO 11 - REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo è revocato:

- a) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;
  - b) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'articolo 6, comma 2, del presente allegato;
  - c) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
  3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia stato ancora erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, è pari al contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
  4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il richiedente può richiedere la rateizzazione dell'importo da restituire, in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

## **ARTICOLO 12 - SANZIONI**

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10 del presente allegato, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
  - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1*bis*, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
  - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);
  - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

## **ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI**

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 - è individuata nell'articolo 23 della legge, che ha previsto un contributo a tantum a fondo perduto a favore delle guide alpine residenti in Valle d'Aosta, regolarmente iscritte, nel 2021, nell'Albo professionale regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/1997, titolari di partita IVA e che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella



indicata con il codice ATECO 93.19.92 (Attività della guide alpine). L'articolo 32, comma 3, della legge attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del bonus/contributo.

2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la S.O. Enti e professioni del turismo. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi dell'articolo della legge regionale per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo. I dati personali oggetto di trattamento, raccolti sono, in particolare, i seguenti:
  - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti) e dei delegati alla trasmissione;
  - i dati relativi all'iscrizione presso l'Albo professionale regionale di cui all'art. 6 della l.r. 7/1997;
  - l'IBAN del richiedente il contributo;
  - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia del beneficiario ai sensi del d.lgs. 159/2011;
  - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, compreso il controllo sul mantenimento per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda dell'attività oggetto di contributo, e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese (Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, Agenzia delle entrate, Comuni, Ministero dell'interno, Registro nazionale aiuti, Guardia di finanza, Autorità giudiziarie) e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.